

**ACCORDO QUADRO PER LA GESTIONE DELLA CRISI AZIENDALE E DELLA TRANSIZIONE
OCCUPAZIONALE/AMMORTIZZATORI SOCIALI**

Il giorno 28 gennaio 2022 in Roma con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge si sono incontrati:

- Per UNICOOP, rappresentata dal Presidente Francesco Dello Russo
- Per UNIFOND, Rappresentata dal Presidente, l'Avv. Lorenzo Stura
- Per EBILCOOP Rappresentata dal Presidente, l'Avv. Lucia Dello Russo

Per le Organizzazioni Sindacali

- Confederazione UGL Rappresentata dal Vice-Segretario Generale Nazionale Luca Malcotti

In considerazione:

- a) del fatto che, nell'attuale fase di ripresa economica dopo la situazione emergenziale dovuta alla pandemia da COVID-19, l'intervento normativo di cui alla nuova Legge di Bilancio 2022, nel disporre un riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, ha inteso costruire un modello di welfare inclusivo, fondato su un sistema integrato di tutele del lavoratore, quali le misure di sostegno al reddito, le politiche attive del lavoro e la formazione;
- b) della necessità di favorire processi di outplacement finalizzati alla ricollocazione e mobilità professionale dei lavoratori verso i settori della innovazione e transizione ecologica e digitale, in modo da incontrare le reali domande e richieste provenienti dal mercato del lavoro;
- c) delle oggettive difficoltà che le imprese associate ad UNICOOP ed EBILCOOP si possono trovare a fronteggiare a causa delle mancate prestazioni da parte dei loro dipendenti, oggettivamente non dovute a volontà degli stessi, bensì a disposizioni di carattere generale emanate dalle Autorità competenti;
- d) della importanza di gestire in maniera condivisa, a livello territoriale, i processi di riorganizzazione/crisi aziendale e le conseguenti proposte di riqualificazione del personale, finalizzate al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero e alla loro ricollocazione nell'ambito di una mobilità interaziendale;




- e) della sospensione o riduzione dell'attività per effetto di disposizioni normative e della situazione emergenziale non prevedibile, l'impresa a seguito del presente accordo è tenuto a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, i dati relativi ai lavoratori interessati agli ammortizzatori sociali;
- f) una volta espletato quanto di cui al punto e) utilizzando gli allegati al presente accordo si autorizza l'impresa a comunicare all'organo competente la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero e la tipologia dei lavoratori/delle lavoratrici interessati;
- g) trattandosi di eventi oggettivamente non evitabili che rendono non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività delle imprese secondo le indicazioni dei provvedimenti noti alle parti

Le Parti sopradescritte

Concordano quanto segue:

- 1) Le considerazioni sopra esposte fanno parte integrante del presente accordo.
- 2) Alle Imprese associate ad UNICOOP e ad EBILCOOP e per le quali ricorrano i presupposti definiti dalle Autorità competenti e dalle normative di volta in volta vigenti è possibile accedere agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (FIS, CIGS) previsti dalla normativa vigente, in particolare dal D.Lgs 148/2015 così come modificato dalla Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, nonché alla misura sperimentale dell'accordo di transizione occupazionale di cui al nuovo articolo 22-ter del D.Lgs n. 148;
- 3) Al fine di favorire un sistema adeguato di politiche attive del lavoro in collegamento con gli ammortizzatori sociali, le Parti si impegnano vicendevolmente a promuovere a livello territoriale la realizzazione di un network per la gestione delle mobilità esterne e, a favorire la programmazione di progetti formativi e di reinserimento lavorativo, anche attraverso la stipulazione di convenzioni e/o accordi con enti locali ed enti pubblici e privati quali, a titolo meramente esemplificativo, Fondi paritetici Interprofessionali per la formazione continua, Centri per l'impiego e Agenzie per il lavoro;
- 4) Le Parti individueranno di comune accordo le nuove professionalità verso cui far convergere i servizi di orientamento, formazione e riqualificazione che interessano le aziende coinvolte nei processi di trasformazione e transizione digitale, tecnologica, ecologica ed energetica;



- 5) Il presente Accordo intende favorire maggiori garanzie del lavoro e politiche attive dirette alla rioccupazione dei lavoratori attraverso le misure del Programma GOL, o anche tramite il ricorso ai Fondi mutualistici e/o ai Fondi paritetici interprofessionali collegati alle Parti stesse;
- 6) Il presente Accordo definisce inoltre le modalità dell'esame congiunto tra le parti qui intervenute, che potrà essere realizzato anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente ed è da considerarsi quale accordo direttamente applicabile alle specifiche realtà che faranno ricorso a dette misure;
- 7) In base a quanto previsto al punto 6) si approvano e si concordano i modelli standard qui allegati che i datori di lavoro potranno utilizzare ai fini dell'inoltro della pratica presso Ministero/INPS a seconda della tipologia di ammortizzatore sociale applicabile;
- 8) In merito alle modalità di pagamento del FIS, le imprese fino a 5 dipendenti e quelle con più di 5 dipendenti potranno richiedere l'assegno ordinario per un periodo massimo, rispettivamente, di 13 settimane e 26 settimane nel biennio mobile; tali datori di lavoro dovranno versare all'INPS un contributo complessivo dello 0,15% (di cui lo 0,05% a carico del lavoratore);
- 9) In merito all'intervento straordinario di integrazione salariale, le imprese con più di 15 dipendenti, oltre alle integrazioni salariali riconosciute dal FIS per 26 settimane in un biennio, potranno richiedere anche l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per un periodo massimo di 24 mesi in un quinquennio; la contribuzione dovuta sarà pari allo 0,27% (di cui lo 0,09% a carico del lavoratore) per la CIGS e dello 0,69% (di cui lo 0,23% a carico del lavoratore) per il FIS;
- 10) Per i soli periodi fino al 31 dicembre 2023, ai datori di lavoro rientranti nel nuovo campo di applicazione della CIGS che abbiano esaurito i limiti massimi complessivi di utilizzo degli ammortizzatori (articoli 4 e 22, D.Lgs. 148/2015) per fronteggiare i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica potranno essere concesse ulteriori 52 settimane di trattamento CIGS;
- 11) Ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili, finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero e al sostegno dei processi di transizione occupazionali;
- 12) In sede di consultazione aziendale, finalizzata alla sottoscrizione dell'accordo di transizione occupazionale, dovranno essere definite le azioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, realizzabili prioritariamente attraverso percorsi di formazione diretti alla riqualificazione professionale e al potenziamento delle competenze, con il ricorso ai Fondi Interprofessionali indicati dalle Parti, al sistema della



bilateralità e al Fondo mutualistico; i lavoratori che saranno interessati da tale ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale, accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL);

- 13) Con riguardo alle azioni di recupero occupazionale di cui ai punti 11) e 12) le Parti, per il tramite di strutture appositamente individuate, si impegnano a promuovere a livello territoriale un servizio di outplacement per la ricollocazione dei lavoratori o per il loro autoimpiego;
- 14) L'impresa anticiperà il trattamento di integrazione salariale con recupero a conguaglio sul versamento dei contributi nel primo mese utile e fino a capienza (ad eccezione del caso di comprovata crisi finanziaria);
- 15) Le Parti dichiarano che l'inizio della riduzione/sospensione dei lavoratori dovrà avvenire solo dopo la conclusione della fase di consultazione sindacale (che per le imprese fino a 50 dipendenti si esaurisce in 10 giorni, in 25 per quelle con più di 50 dipendenti).

Dopo ampio esame e discussione sulle varie situazioni locali e nazionali, nonché sui provvedimenti legislativi emanati in materia


Le Parti concordano altresì quanto segue:

1. **Adempimenti:** le imprese associate ad UNICOOP e/o EBILCOOP osserveranno tutti gli adempimenti sanitari ed economici, generali o territoriali specifici, emanati dai competenti organi dello Stato;
2. **Assemblee sui luoghi di lavoro:** verranno effettuate solo in locali idonei e tali da consentire adeguati spazi individuati di sicurezza. In casi eccezionali, laddove detti locali non fossero disponibili, si dovrà procedere al rinvio dell'assemblea a tempi più compatibili;
3. **Smart Working:** laddove possibile e necessario, le imprese potranno far ricorso al lavoro agile, lavoro a distanza e videocalling in conformità con quanto previsto dall'Accordo Quadro sottoscritto in data 27 febbraio 2020 tra la UNICOOP ed EBILCOOP, da una parte, e dall'altra parte, FEDERAZIONE NAZIONALE UGL TERZIARIO, FEDERAZIONE NAZIONALE UGL SANITA' e FEDERAZIONE NAZIONALE UGL VIABILITA' E LOGISTICA.

Nota a verbale 1

Le Parti concordano di incontrarsi periodicamente e/o su richiesta delle Parti al fine di monitorare l'applicazione degli ammortizzatori sociali richiamati nel presente verbale, con particolare riferimento alle imprese che hanno provveduto all'attivazione.

Nota a verbale 2




Le Parti firmatarie del presente Accordo si riservano di apportare integrazioni e/o modifiche che si rendano necessarie a seguito di eventuali modifiche della normativa ovvero per adeguare i contenuti alle esigenze che si manifestino nel periodo di applicazione e validità.

Nota a verbale 3

Le Parti si impegnano inoltre ad attivare azioni comuni in riferimento al tempestivo pagamento degli emolumenti a carico dell'INPS ai fini della continuità retributiva del personale coinvolto dall'attivazione degli ammortizzatori sociali.

Fatto, letto e sottoscritto


Roma, 28 gennaio 2022

UTL


UNICOOP.
Il Presidente Nazionale


Unifond
S.p.A.

Ebilcoop
Ente Bilaterale
Via G. Saliceto, 3/5 - 00161 Roma
Il Presidente



Allegato 1 accordo consultazione e confronto Impresa/Organizzazione Sindacale CIGS

VERBALE DI ACCORDO

Oggi xx/xx/2022, tramite le modalità della video conferenza, si sono incontrate le sottosegnate

Parti:

L'Impresa....., con sede in Via.....(.....), in persona del legale rappresentante Sig.....

E


UGL Rappresentata da _____

Premesso che

- che.....con lettera del xx/xx/2022 ha comunicato che si trova nella indifferibile necessità di ricorrere alla sospensione dal lavoro/riduzione dell'orario di lavoro per un massimo di n. xx dipendenti occupati presso la....., per n.....settimane, a decorrere dal.....e fino al.....con conseguente ricorso alla CIGS ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 148/2015;
- che in data odierna si è tenuto l'esame congiunto telematicamente previsto dalla normativa vigente in occasione del quale l'Impresa ha illustrato alla Organizzazione Sindacale i motivi in relazione ai quali si rende necessario il ricorso all'ammortizzatore sociale;
- per le ragioni sopraesposte, al fine di tendere alla salvaguardia dei livelli occupazionali in essere, l'Impresa..... e l'Organizzazione Sindacale dopo ampio confronto, hanno definito l'opportunità del ricorso allo strumento del Contratto di Solidarietà di tipo difensivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, come modificato dalla Legge di Bilancio del 30 dicembre 2021, n. 234 e dalla Circolare n.1 del Ministero del Lavoro del 03 gennaio 2022.

Tutto ciò premesso:

1. Con riferimento al personale in forza pressole Parti, risultando un esubero complessivamente pari alavoratori (intesi come full time equivalenti), definiscono di avviare lo sviluppo di un piano organizzativo attraverso la realizzazione di una prestazione lavorativa ridotta da conseguire mediante il ricorso allo strumento del Contratto di Solidarietà di tipo difensivo, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), e comma 5 D.lgs.




148/2015, come modificato dalla Legge 234/2021 al fine di limitare le conseguenze economiche ed occupazionali derivanti dalla riduzione dell'attività lavorativa;

2. Le Parti precisano che il CCNL applicato ai suddetti lavoratori è quello del settore..... del xx/xx/xx. L'orario normale di lavoro è pari a ore settimanali, così come previsto dal predetto CCNL di categoria applicato da
3. L'applicazione del Contratto di Solidarietà riguarderà complessivamente lavoratori, come meglio riportati nello specifico elenco allegato al presente accordo. Le Parti confermano che, con riferimento ad eventuali lavoratori aventi una anzianità aziendale inferiore a 90 giorni, essendo gli stessi assunti da nell'ambito di procedure di cambio di appalto ai sensi dell'art. del CCNL del xx/xx/xx, in applicazione della clausola sociale prevista in caso di successione di appalti tra differenti aziende a seguito della aggiudicazione di gara di appalto, proprio per tale particolare fattispecie, potranno accedere all'ammortizzatore sociale in forza delle determinazioni emanate in materia da parte dell'INPS rispetto alla avvenuta conferma, da parte dell'Istituto stesso, che, in caso di successione di appalti, per il calcolo delle prestazioni di integrazione salariale e di mobilità anche in deroga, possono essere cumulati i periodi di lavoro prestato alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici (INPS circ. n. 30/2012; mess. n. 6214/2014; mess. n. 6533/2014);
4. Il Contratto di Solidarietà avrà decorrenza dal fino al, in concomitanza con il persistere dello stato di emergenza nazionale proclamato dal Governo Italiano, con riferimento al personale in forza presso gli impianti di
5. Relativamente al personale in forza presso i suddetti siti, con decorrenza dal 1 gennaio 2022 e per il periodo di ricorso all'Istituto del Contratto di Solidarietà, le Parti definiscono che l'orario di lavoro settimanale per i lavoratori coinvolti sia ridotto, in virtù dell'utilizzo del predetto ammortizzatore sociale ("aore settimanali" oppure "nella percentuale massima pari a:

-% per i lavoratori operanti presso il sito di
-% per i lavoratori operanti presso il sito di
-% per i lavoratori operanti presso il sito di".)

Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 21, comma 5 del Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, la riduzione media oraria relativa al ricorso all'ammortizzatore sociale non sarà superiore al 80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dal ricorso al Contratto di Solidarietà e la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro a livello individuale non sarà superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo per il quale il ricorso all'ammortizzatore stesso è stato stipulato. L'articolazione della riduzione dell'orario potrà essere effettuata secondo le seguenti modalità, anche in concorso tra loro: giornate intere di



sospensione dell'attività lavorativa distribuite o all'interno del mese o concentrate in settimane intere sempre nell'arco del mese oppure ancora all'interno delle settimane lavorative sempre nell'arco del mese; mediante riduzione giornaliera dell'orario di lavoro. L'Impresa..... per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, può modificare in aumento, entro i limiti del normale orario di lavoro, l'orario ridotto mediante il Contratto di Solidarietà e, di conseguenza, il maggior lavoro prestato comporterà una corrispondente riduzione del trattamento di integrazione salariale;

6. L'Impresa..... conferma che gli importi economici relativi alla quota di Contratto di Solidarietà diretta ai lavoratori saranno corrisposti in via anticipata da parte dell'Azienda stessa;

7. Le Parti definiscono che saranno effettuati incontri a livello territoriale finalizzati alla verifica e alla gestione delle modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali anche con riferimento all'andamento dell'appalto. Tali incontri saranno calendarizzati entro la prima metà del mese di 2022;

8. In considerazione delle criticità del momento, le parti convengono di incontrarsi entro e non oltre 2022, per una disamina puntuale della situazione contingente;

9. Le Parti stabiliscono fin da ora che il ricorso al Contratto di Solidarietà, così come le prerogative e le determinazioni che ne discendono, dovrà ritenersi ritirato e/o modificato a seguito di un futuro intervento del Legislatore in ordine alla concessione di un'ulteriore proroga ovvero della introduzione di nuove tipologie di ammortizzatori sociali per le aziende del settore.


Letto, confermato e sottoscritto (verbale composto da tre pagine, oltre l'elenco in allegato)

L'Impresa

UGI Rappresentata da

La RSU

La RSA



Allegato 2 accordo consultazione e confronto Impresa/Organizzazione Sindacale CIGS

VERBALE DI ACCORDO

Oggi xx/xx/2022, tramite le modalità della video conferenza, si sono incontrate le sottosegnate Parti:

L'Impresa....., con sede in Via.....(.....), in persona del legale rappresentante Sig.....

E

UGI Rappresentata da _____

Premesso che

- che.....con lettera del xx/xx/2022 ha comunicato che si trova nella indifferibile necessità di ricorrere ad un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio esubero e al fine di sostenere le transizioni occupazionali, per un massimo di n. xx dipendenti occupati presso la....., per n.....settimane, a decorrere dal.....e fino al.....con conseguente ricorso alla CIGS ai sensi dell'art. 22-ter al DLgs n. 148 del 2015;
- che in data odierna si è tenuto l'esame congiunto telematicamente previsto dalla normativa vigente in occasione del quale l'Impresa ha illustrato alla Organizzazione Sindacale i motivi in relazione ai quali si rende necessario il ricorso all'ammortizzatore sociale;
- per le ragioni sopraesposte, al fine di tendere alla salvaguardia dei livelli occupazionali in essere, l'Impresa..... e l'Organizzazione Sindacale dopo ampio confronto, hanno definito l'opportunità del ricorso allo strumento dell'Accordo di transizione occupazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22-ter del Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, come modificato dalla Legge di Bilancio del 30 dicembre 2021, n. 234 e dalla Circolare n.1 del Ministero del Lavoro del 03 gennaio 2022.

Tutto ciò premesso:

1. procederà per n.settimane, a decorrere dale fino al.....alla sospensione dell'orario di lavoro a zero ore settimanali/riduzione di orario in base alle esigenze aziendali, fino ad un massimo di n.dipendenti

(allegato elenco) occupati presso la

(RSA/RSD/CDI/ecc.....) di....., con conseguente ricorso all'intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS);

2. Le misure che l'Impresa_____ intende intraprendere nei confronti dei lavoratori a rischio esubero, interessati alla sospensione/riduzione dell'orario di lavoro, sono finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego attraverso le seguenti azioni programmatiche dirette alla formazione e riqualificazione:_____;
3. L'Impresa_____ si avvale degli strumenti di outplacement messi a punto dalle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori UNICOOP e CONFEDERAZIONE UGL per quanto riguarda sia le misure di formazione e riqualificazione personale, che gli interventi di politica attiva del lavoro, che diventano un valido strumento di supporto al processo di cambiamento;
4. Allo stato attuale le Parti ritengono che la ripresa dell'attività del servizio possa avvenire al termine del periodo di CIGS e cioè a far data dal.....;
5. L'Impresa.....effettuerà, coerentemente con le proprie esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo e con le mansioni eventualmente da svolgersi, la rotazione dei lavoratori interessati agli ammortizzatori sociali;
6. L'Impresa..... conferma che gli importi economici relativi all'ammortizzatore sociale diretti ai lavoratori saranno corrisposti in via anticipata da parte dell'Azienda stessa;
7. Le Parti definiscono che saranno effettuati incontri a livello territoriale finalizzati alla verifica e alla gestione delle modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali. Tali incontri saranno calendarizzati entro la prima metà del mese di 2022;
8. In considerazione delle criticità del momento, le parti convengono di incontrarsi entro e non oltre 2022, per una disamina puntuale della situazione contingente;

Letto, confermato e sottoscritto (verbale composto da tre pagine, oltre l'elenco in allegato)

L'Impresa

UGL Rappresentata da _____

La RSU _____

La RSA _____

Allegato 2 accordo consultazione e confronto Impresa/Organizzazione Sindacale FIS

VERBALE DI ACCORDO

Oggi xx/xx/2022, tramite le modalità della video conferenza, si sono incontrate le sottosegnate Parti:

L'Impresa....., con sede in Via.....(.....), in persona del legale rappresentante Sig.....

E

UGL Rappresentata da _____

Premesso che

- che.....con lettera del xx/xx/2022 ha comunicato che si trova nella indifferibile necessità di ricorrere alla sospensione dal lavoro/riduzione dell'orario di lavoro per un massimo di n. xx dipendenti occupati presso la....., per n.settimane, a decorrere dal.....e fino al.....con conseguente ricorso al Fondo Integrazione salariale-assegno ordinario ai sensi dell'art. 29 del DLgs 148/2015 così come modificato dalla Legge del 30 dicembre 2021, n. 234;
- che in data odierna si è tenuto l'esame congiunto telematicamente previsto dalla normativa vigente in occasione del quale l'Impresa ha illustrato alla Organizzazione Sindacale i motivi in relazione ai quali si rende necessario il ricorso all'ammortizzatore sociale.

Tutto ciò premesso

1. procederà per n.settimane, a decorrere dale fino al.....alla sospensione dell'orario di lavoro a zero ore settimanali/riduzione di orario in base alle esigenze aziendali, fino ad un massimo di n.dipendenti (allegato elenco) occupati presso la (RSA/RSD/CDI/ecc.....di....., con conseguente ricorso all'intervento straordinario di integrazione salariale (CIGS);
2. Allo stato attuale le Parti ritengono che la ripresa dell'attività del servizio possa avvenire al termine del periodo di CIGS e cioè a far data dal.....;
3. L'Impresa.....effettuerà, coerentemente con le proprie esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo e con le mansioni eventualmente da svolgersi, la rotazione dei lavoratori interessati agli ammortizzatori sociali;



4. L'Impresa..... conferma che gli importi economici relativi all'ammortizzatore sociale diretti ai lavoratori saranno corrisposti in via anticipata da parte dell'Azienda stessa;
5. Le Parti definiscono che saranno effettuati incontri a livello territoriale finalizzati alla verifica e alla gestione delle modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali. Tali incontri saranno calendarizzati entro la prima metà del mese di 2022;
6. In considerazione delle criticità del momento, le parti convengono di incontrarsi entro e non oltre 2022, per una disamina puntuale della situazione contingente;

Letto, confermato e sottoscritto (verbale composto da tre pagine, oltre l'elenco in allegato)

L'Impresa

UGL Rappresentata da

La RSU

La RSA

